Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno
Area Edilizia Privata, Urbanistica
Banchina IV Novembre 57036 Porto Azzurro (LI)

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ANNO 2026

Richiamate:

La Legge 9 Gennaio 1989 n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

La Legge Regione Toscana 9 Settembre 1991 n. 47 "Norme sull'eliminazione della barriere architettoniche" e ss.mm.ii che individua gli ambiti di competenza dei Comuni per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili;

Il Regolamento Regionale n. 11/R del 3 Gennaio 2005 "Regolamento di attuazione dell'art. 5 quater della Legge regionale 47/1991" che disciplina le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande di contributo.

Tutto ciò premesso,

ART.1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono presentare domanda per i contributi all'oggetto del presente bando:

- persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che abbiano residenza anagrafica negli edifici interessati dall'intervento;
- persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo che assumano la residenza negli edifici interessati entro tre mesi dal momento della comunicazione del comune dell'ammissione al contributo quale beneficiario;
- i soggetti che esercitano la tutela, la potestà ovvero l'amministrazione di sostegno dei soggetti indicati ai punti precedenti.

ART.2 - INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Sono ammessi ai contributi gli interventi direttiall'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:

- in tutte le civili abitazioni, anche se non di proprietà, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni definite ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile, per le quali è stata presentata domanda dai soggetti di cui al precedente articolo;
- in tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate al punto 1, definite ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile.

Gli interventi di cui sopra sono finalizzati a garantire l'autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali e a valorizzare la capacità residue del richiedente.

Gli interventi possono essere realizzati anche in alloggi ERP (proprietà, affitto, comodato), previa presentazione di autorizzazione scritta dell'Ente titolare dell'alloggio.

Sono pertanto esclusi gli interventi da effettuare su abitazioni di proprietà pubblica, i quali restano a carico dell'Ente proprietario.

Gli interventi ammessi al contributo possono consistere in:

- opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
- acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive.

Le opere edilizie realizzate e le attrezzature acquistate dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia.

Gli interventi ammessi a contributo sono relativi a ristrutturazioni e riqualificazioni. Non sono attribuiti contributi per alloggi di nuova costruzione.

I lavori possono iniziare solo dopo la data di presentazione della domanda.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ALLEGATI RICHIESTI

Le domande possono essere presentate entro il **31/12/2026.**

La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il **31/03/2027.**

La domanda, **che andrà presentata prima di realizzare i lavori**, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Fotocopia documento di identità in corso di validità;
- Copia conforme del certificato rilasciato dall'autorità competente attestante che il richiedente è persona non deambulante con disabilità totale, ovvero attestante la menomazione o limitazione permanente di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo;
- Preventivo di spesa e progetto dettagliato relativi alle opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, dichiarando che i lavori non siano statiavviati o realizzati;
- Preventivo di spesa e documentazione tecnica relativi all'acquisto e all'installazione di attrezzature finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica attestante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, di chi richiede il contributo ovvero di chi l'abbia a carico.
- Benestare del proprietario dell'unità immobiliare alla realizzazione degli interventi (da allegare solo nel caso di richiedente diverso dal proprietario).

Nel caso in cui nello stesso edificio vi siano più disabili fruitori dello stesso intervento, la domanda viene presentata da uno solo di essi.

La domanda, da presentare sull'apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune di Porto Azzurro, www.comuneportoazzurro.li.it , va consegnata, debitamente compilata e completa di tutti gli allegati richiesti, all'Ufficio Protocollo c/o Palazzo Comunale, nei giorni dal Lunedì al Venerdì negli orari di apertura al pubblico oppure inviata, tramite servizio postale, al Comune di Porto Azzurro, Lungomare P. Adami, 19, oppure tramite la mail: protocollo@comuneportoazzurro.li.it o comuneportoazzurro@pcert.it .

ART. 4 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Le domande pervenute saranno valutate da un'apposita Commissione Tecnica e saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1. in relazione alla gravità della disabilità per un punteggio massimo di 70 punti su 100:
   - persone non deambulanti con disabilità totale, 70/100;
   - persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo, fino a 60 punti su 100:
     - disabilità grave: 40/100;
     - disabilità completa: 60/100;
2. in relazione alla congruenza degli interventi con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente si attribuiscono, per un massimo di 30 punti su 100:
   - intervento coerente con la disabilità accertata: 15/100
   - intervento molto coerente con la disabilità accertata: 30/100.

A parità di punteggio è data priorità alla domanda del disabile che ha la situazione reddituale più svantaggiata, così come risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica attestante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, di chi richiede il contributo ovvero di chi l'abbia a carico.

ART. 5 - ENTITÀ' DEL CONTRIBUTO

Tipologia 1. Per la realizzazione delle opere edilizie, possono essere concessi contributi non superiori al 50% delle spese sostenute comprese le spese tecniche per un importo non superiore a € 7.500,00;

Tipologia 2. per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50% delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a €10.000,00.

I due contributi sono cumulabili fino ad un massimo di €. 17.500,00.

A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo per tipologia di intervento.

ART. 6 - MODALITÀ' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi saranno erogati dopo l'esecuzione delle opere e l'installazione delle attrezzature, sulla base di fatture quietanzate e previa verifica della residenza anagrafica.

La richiesta di liquidazione corredata di tutta la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle opere, l'acquisto o l'installazione delle attrezzature, dovrà pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di accesso al contributo.

Qualora le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire tutte le richieste inserite in graduatoria, per soddisfare un maggior numero di richieste, l'entità del contributo erogabile sarà ridotta nella misura del 10% secondo quanto specificato dal comma 2 dell'art. 8 del D.P.G.R. 3 Gennaio 2005, n°11/R.

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi e sono valutate, per la formazione della nuova graduatoria.

Nel caso in cui il contributo concesso dalla Regione Toscana non fosse sufficiente a soddisfare pienamente la domanda di un soggetto, il Comune comunicherà la situazione all'interessato il quale potrà:

- **accettare il contributo a disposizione consapevole di non poter ottenere successivamente la differenza tra il contributo richiesto e quanto è possibile liquidare;**
- **rifiutare il contributo a disposizione e concorrere nuovamente secondo quanto specificato dal comma 6 dell'Art. 6 del D.P.G.R. 3 Gennaio 2005, n°11/R.**

Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso.

ART. 7 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto al presente Bando si fa richiamo al Regolamento 11/R del 03/01/2005, Regione Toscana, "Regolamento di attuazione dell'art. 5 quater della Legge Regionale 09/09/1991 n. 47".

Allegati: Schema di domanda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Adriana Mercantelli